

Atto Camera: 2433

Disegno di legge: S. 1465. - "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria" (approvato dal Senato) (2433)

Articolo 47.

(Concorso delle province, delle città metropolitane e dei comuni alla riduzione della spesa pubblica).

.....

8. I comuni, a valere sui risparmi connessi alle misure indicate al comma 9, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 375,6 milioni di euro per l'anno 2014 e 563,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017. A tal fine, il fondo di solidarietà comunale, come determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 380-ter della [legge 24 dicembre 2012, n. 228](#), è ridotto di 375,6 milioni di euro per l'anno 2014 e di 563,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017.

9. Gli importi delle riduzioni di spesa e le conseguenti riduzioni di cui al comma 8 per ciascun comune sono determinati con decreto del Ministro dell'interno da emanare entro il termine del 30 giugno, per l'anno 2014 e del 28 febbraio per gli anni successivi, sulla base dei seguenti criteri:

a) per quanto attiene agli interventi di cui all'articolo 8, relativi alla riduzione della spesa per beni e servizi, la riduzione è operata nella misura complessiva di 360 milioni di euro per il 2014 e di 540 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al

Articolo 47.

(Concorso delle province, delle città metropolitane e dei comuni alla riduzione della spesa pubblica).

8. *Identico.*

9. *Identico:*

a) per quanto attiene agli interventi di cui all'articolo 8, relativi alla riduzione della spesa per beni e servizi, la riduzione è operata nella misura complessiva di 360 milioni di euro per il 2014 e di 540 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al

2017, proporzionalmente alla spesa media, sostenuta nell'ultimo triennio, relativa ai codici SIOPE indicati nella tabella A allegata al presente decreto. Per gli enti che nell'ultimo anno hanno registrato tempi medi nei pagamenti relativi a transazioni commerciali superiori a 90 giorni, rispetto a quanto disposto dal [decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231](#), la riduzione di cui al periodo precedente è incrementata del 5 per cento. Ai restanti enti la riduzione di cui al periodo precedente è proporzionalmente ridotta in misura corrispondente al complessivo incremento di cui al periodo precedente. Per gli enti che nell'ultimo anno hanno fatto ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionale di riferimento costituite ai sensi dell'[articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), in misura inferiore al valore mediano, come risultante dalle certificazioni di cui alla presente lettera la riduzione di cui al primo periodo è incrementata del 5 per cento. Ai restanti enti la riduzione di cui al periodo precedente è proporzionalmente ridotta in misura corrispondente al complessivo incremento di cui al periodo precedente. A tal fine gli enti trasmettono al Ministero dell'interno secondo le modalità indicate dallo stesso, entro il 31 maggio, per l'anno 2014, ed entro il 28 febbraio per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, una certificazione sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, attestante il tempo medio dei pagamenti dell'anno precedente calcolato rapportando la somma delle differenze dei tempi di pagamento rispetto a quanto disposto dal [decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231](#), al numero dei pagamenti stessi. Nella medesima certificazione è, inoltre, indicato il valore degli acquisti di beni e servizi, relativi ai codici SIOPE indicati nell'allegata tabella B sostenuti nell'anno precedente, con separata evidenza degli acquisti sostenuti mediante ricorso agli strumenti di acquisto

2017, proporzionalmente alla spesa media, sostenuta nell'ultimo triennio, relativa ai codici SIOPE indicati nella tabella A allegata al presente decreto. Per gli enti che nell'ultimo anno hanno registrato tempi medi nei pagamenti relativi a transazioni commerciali superiori a 90 giorni, rispetto a quanto disposto dal [decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231](#), la riduzione di cui al periodo precedente è incrementata del 5 per cento. Ai restanti enti la riduzione di cui al periodo precedente è proporzionalmente ridotta in misura corrispondente al complessivo incremento di cui al periodo precedente. Per gli enti che nell'ultimo anno hanno fatto ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. **o dagli altri soggetti aggregatori di cui all'articolo 9, commi 1 e 2**, in misura inferiore al valore mediano, come risultante dalle certificazioni di cui alla presente lettera la riduzione di cui al primo periodo è incrementata del 5 per cento. Ai restanti enti la riduzione di cui al periodo precedente è proporzionalmente ridotta in misura corrispondente al complessivo incremento di cui al periodo precedente. A tal fine gli enti trasmettono al Ministero dell'interno secondo le modalità indicate dallo stesso, entro il 31 maggio, per l'anno 2014, ed entro il 28 febbraio per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, una certificazione sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, attestante il tempo medio dei pagamenti dell'anno precedente calcolato rapportando la somma delle differenze dei tempi di pagamento rispetto a quanto disposto dal [decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231](#), al numero dei pagamenti stessi. Nella medesima certificazione è, inoltre, indicato il valore degli acquisti di beni e servizi, relativi ai codici SIOPE indicati nell'allegata tabella B sostenuti nell'anno precedente, con separata evidenza degli acquisti sostenuti mediante ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. **o dagli altri soggetti aggregatori di cui**

messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionale di riferimento. In caso di mancata trasmissione della certificazione nei termini indicati si applica l'incremento del 10 per cento;

b) per quanto attiene agli interventi di cui all'articolo 15, relativi alla riduzione della spesa per autovetture di 1,6 milioni di euro, per l'anno 2014, e di 2,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, la riduzione è operata in proporzione al numero di autovetture possedute da ciascun comune comunicato annualmente al Ministero dell'interno dal Dipartimento della Funzione Pubblica;

c) per quanto attiene agli interventi di cui all'articolo 14 relativi alla riduzione della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, di 14 milioni di euro, per l'anno 2014 e di 21 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, la riduzione è operata in proporzione alla spesa comunicata al Ministero dell'interno dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

10. Gli importi e i criteri di cui al comma 9 possono essere modificati per ciascun comune, a invarianza di riduzione complessiva, dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 15 giugno, per l'anno 2014 ed entro il 31 gennaio, per gli anni successivi, sulla base dell'istruttoria condotta dall'ANCI e recepiti con decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 9; con riferimento alle misure connesse all'articolo 8, le predette modifiche possono tener conto dei tempi medi di pagamento dei debiti e del ricorso agli acquisti centralizzati di ciascun ente. Decorso tale termine la riduzione opera in base ai criteri di cui al comma 9.

11. In caso di incapienza, sulla base

all'articolo 9, commi 1 e 2. In caso di mancata trasmissione della certificazione nei termini indicati si applica l'incremento del 10 per cento;

b) *identica*;

c) *identica*.

10. Gli importi e i criteri di cui al comma 9 possono essere modificati per ciascun comune, a invarianza di riduzione complessiva, dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 30 giugno, per l'anno 2014 ed entro il 31 gennaio, per gli anni successivi, sulla base dell'istruttoria condotta dall'ANCI e recepiti con decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 9; con riferimento alle misure connesse all'articolo 8, le predette modifiche possono tener conto dei tempi medi di pagamento dei debiti e del ricorso agli acquisti centralizzati di ciascun ente. Decorso tale termine la riduzione opera in base ai criteri di cui al comma 9.

11. Identico.

dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle Entrate provvede al recupero delle predette somme nei confronti dei comuni interessati all'atto del riversamento agli stessi comuni dell'imposta municipale propria di cui all'[articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#). Le somme recuperate sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

12. I Comuni possono rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione del comma 9.

13. L'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica che le misure di cui ai precedenti commi siano adottate, dandone atto nella relazione di cui al [comma 166 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266](#).

12. Identico.

SCHEDE LETTURA

I commi da 8 a 13 recano disposizioni concernenti i comuni.

In particolare, il comma 8, nel definire il contributo alla finanza pubblica da parte dei comuni per gli anni 2014-2017 pari a 375,6 milioni per il 2014 e a 563,4 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, indica le fonti di spesa che vengono poste in riduzione, come di seguito esposto:

Norma	Riduzioni spesa	2014	2015	2016	2017
Art. 47, co. 2 a	Beni e servizi	360,0	540,0	540,0	540,0
Art. 47, co. 2 b	Autovetture	1,6	2,4	2,4	2,4
Art. 47, co. 2 c	Consulenze e studi	14,0	21,0	21,0	21,0
TOTALE		375,6	563,4	563,4	563,4

Viene pertanto corrispondentemente ridotto il fondo di solidarietà comunale

- come determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 380-ter, della legge di stabilità 2013 (come rideterminato dall'articolo 1, comma 730, della legge di stabilità 2014
- di 375,6 milioni per il 2014 e di 563,4 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017.

L'articolo 1, comma 730, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013), nel modificare il comma 380-ter della legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012), ha indicato la dotazione del Fondo di solidarietà comunale in 6.647,1 milioni per l'anno 2014¹⁵¹ e in 6.547,1 milioni di euro per gli anni 2015 e successivi.

Ai fini dell'alimentazione del Fondo, si prevede che la suddetta dotazione sia assicurata, per ciascuno degli anni considerati, per un importo pari a 4.717,9 milioni di euro attraverso una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, ai sensi dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, che viene a tal fine versata dai comuni all'entrata del bilancio dello Stato nei singoli esercizi.

Si rimanda al disegno di legge di assestamento ovvero ad appositi decreti di variazione del Ministro dell'economia e delle finanze l'adozione delle variazioni compensative, in aumento o in riduzione, della dotazione del Fondo di solidarietà comunale, al fine di tenere conto dell'effettivo gettito IMU derivante dagli immobili.

A seguito della riduzione disposta dal comma 8 in esame, la dotazione del Fondo di solidarietà comunale risulterebbe pertanto così definita:

Norma	2014	2015	2016	2017
Legge di bilancio 2014-2016	6.617,1	6.547,1	6.547,1	6.547,1
Riduzione art. 47, co. 8	375,6	563,4	563,4	563,4
DISPONIBILITA'	6.241,5	5.983,7	5.983,7	5.983,7

Analogamente a quanto previsto dal comma 2 per province e città metropolitane, il comma 9 prevede che con decreto del Ministro dell'interno - da emanare entro il 30 giugno per l'anno 2014 ed entro il 28 febbraio per gli anni successivi - siano determinate le riduzioni di spesa per ciascun comune da conseguire ai sensi del comma 8, sulla base di una serie di criteri: - la lettera a) del comma 9 individua i criteri relativi agli interventi di cui all'articolo 8 concernenti la riduzione della spesa per beni e servizi dei comuni, in modo analogo a quanto previsto dal precedente comma 2, lettera a), per province e città metropolitane.

Nel caso dei comuni la riduzione è operata nella misura complessiva di 360 milioni per il 2014 e di 540 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, proporzionalmente alla spesa media, sostenuta nell'ultimo triennio, relativa ai codici SIOPE individuati nella tabella A allegata al decreto-legge in esame (come modificata dal Senato)¹⁵². Viene prevista una disposizione di carattere sostanzialmente sanzionatorio per gli enti che nell'ultimo anno hanno registrato tempi medi nei pagamenti relativi a transazioni commerciali superiori a 90 giorni rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo n. 231 del 2002, per i quali la riduzione è aumentata del 5 per cento, mentre ai restanti enti la riduzione è proporzionalmente ridotta in misura corrispondente a detto incremento.

Analogamente per gli enti che nell'ultimo anno hanno fatto ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. e dei soggetti aggregatori indicati dal precedente articolo 9, ai commi 1 e 2 (così modificato dal Senato)¹⁵³ in misura inferiore al valore mediano la riduzione è incrementata del 5 per cento, mentre ai restanti enti la riduzione viene

proporzionalmente ridotta. Si dispone pertanto che gli province e città metropolitane trasmettano al Ministero dell'interno - entro il 31 maggio per l'anno 2014 ed entro il 28 febbraio per gli anni dal 2015 al 2017 - una certificazione sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, attestante:

- il tempo medio dei pagamenti effettuati l'anno precedente;
- il valore degli acquisti di beni e servizi - relativi ai codici SIOPE indicati nella tabella B allegata al decreto-legge - sostenuti nell'anno precedente, evidenziando gli acquisti effettuati mediante ricorso agli strumenti messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionale.

In caso di mancata trasmissione della certificazione nei termini indicati si prevede un incremento del 10 per cento della riduzione.

A tal fine il Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale della finanza locale, con decreto 8 maggio 2014/154 ha approvato il modello relativo alla comunicazione da parte dei comuni del tempo medio dei pagamenti effettuati nell'anno 2013 e del valore degli acquisti di beni e servizi sostenuti nel medesimo anno relativi ai codici SIOPE indicati nella tabella B. In pari data ha altresì emanato la circolare F.L. 8/2014/155 relativamente alle modalità di certificazione di tale comunicazione.

Ulteriori chiarimenti sono stati forniti con la circolare F.L. 9/2014 del 16 maggio 2014/156.

- la lettera b) del comma 9 individua i criteri relativi agli interventi di cui all'articolo 15 concernenti la riduzione della spesa per autovetture dei comuni. Nel caso dei comuni la riduzione (1,6 milioni per il 2014 e 2,4 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017) è operata in proporzione al numero di autovetture di ciascuna provincia e città metropolitana comunicato annualmente al Ministero dell'interno dal Dipartimento della funzione pubblica

- la lettera c) individua i criteri relativi agli interventi di cui all'articolo 14 concernenti la riduzione della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Anche in tale ipotesi la riduzione della spesa (14 milioni per il 2014 e 21 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017) è operata in proporzione alla spesa per consulenze comunicata al Ministero dell'interno dal Dipartimento della funzione pubblica.

La mia proposta emendativa

47.1.

Al comma 9, lettera a), sostituire il primo periodo con i seguenti:

per quanto attiene agli interventi di cui all'articolo 8, relativi alla riduzione della spesa per beni e servizi, la riduzione è operata nella misura complessiva di 360 milioni di euro per il 2014 e di 540 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, ed è ripartita sulla base dei fabbisogni *standard*, approvati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF), relativamente ai comuni. I due terzi dell'ammontare complessivo della riduzione sono a carico dei comuni con una spesa storica superiore al fabbisogno *standard* e un terzo è a carico dei comuni con una spesa storica minore o uguale al fabbisogno *standard*. L'effettivo ammontare a carico di ciascun comune è calcolato in modo direttamente proporzionale per i comuni che hanno spesa storica superiore al fabbisogno *standard* e inversamente proporzionale per i comuni che hanno una spesa storica uguale o inferiore al fabbisogno *standard*.

Rubinato Simonetta, Moretto Sara